

STATUTO DELLA FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA ONLUS

ART.1 DENOMINAZIONE E SEDE

È corrente una fondazione, con le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale - ONLUS - denominata: "FONDAZIONE DELLA COMUNITÀ DI MONZA E BRIANZA onlus".

L'acronimo ONLUS deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. La Fondazione ha sede in Monza ed opera nel territorio di Monza e Brianza.

ART.2 SCOPO

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito del territorio riconducibile alla Provincia di Monza e Brianza.

La Fondazione si propone di svolgere principalmente attività di beneficenza, come previsto dall'art. 10 del Dlgs 460/97, concedendo erogazioni gratuite di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte a favore di Enti senza scopo di lucro che operano con progetti ed iniziative nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, della formazione, della tutela, promozione e valorizzazione di attività culturali e delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale ed altre finalità volte a migliorare la qualità della vita della comunità del territorio di Monza e Brianza.

La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all'articolo 10 del D.lgs 460/1997.

Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio.

La Fondazione, per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra:

- a. cura l'incremento, la conservazione e la gestione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
- b. promuove la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
- c. collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;

- d. promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;
- e. promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
- f. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.

La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.3 PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione é costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa. Tale patrimonio potrà venire alimentato con altre donazioni mobiliari e immobiliari, obblazioni, legati ed erogazioni dei promotori e di quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento. E' fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

ART.4 ENTRATE

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dai redditi del patrimonio;
- da ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari o a finanziare iniziative specifiche e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- da ogni reddito derivante da beni temporaneamente affidati, anche fiduciariamente, alla Fondazione;
- dall'esercizio di attività accessorie, connesse o strumentali agli scopi della Fondazione.

ART.5 ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Collegio dei Revisori;
- il Collegio dei Probiviri.

ART.6 PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nomina e revoca di avvocati. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni e tiene i rapporti con i terzi;
- cura la corretta gestione amministrativa della Fondazione, l'osservanza dello Statuto e ne promuove la modifica quando lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei Consiglieri;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento da lui ritenuto opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile dalla sua adozione.

ART.7 VICE-PRESIDENTE

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente, di cui fa le veci in caso di assenza od impedimento con uguali poteri.

ART.8 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 a 15 membri, di cui uno nominato da Fondazione Cariplo e gli altri nominati da un Comitato di Nomina che ne determina di volta in volta il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e comunque con l'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.

Non possono ricoprire l'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione, i Parlamentari (italiani e dell'Unione Europea), i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali, il Presidente della Provincia, i Sindaci e i componenti della Giunta Provinciale e delle Giunte Comunali, i Segretari dei partiti politici.

Ogni candidatura o nomina a ricoprire dette cariche comporterà immediata decadenza dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

In caso di anticipata cessazione dalla carica di un Consigliere, il sostituto sarà nominato con le medesime modalità del componente cessato ed il suo mandato durerà sino alla scadenza del mandato del Consigliere anticipatamente cessato.

Il Comitato di Nomina è composto dalle seguenti Autorità della Provincia di Monza e Brianza:

- Prefetto
- Presidente della Provincia
- Arciprete di Monza
- Presidente del Tribunale
- Direttore della Facoltà di Medicina e Chirurgia
- Sindaco del capoluogo
- Presidente della C.C.I.A.A.
- Presidente del Presidio Territoriale di Assolombarda

In caso di sopravvenuta decadenza di una di dette istituzioni si farà riferimento all'autorità preposta in sostituzione, anche eventualmente delegata, per il territorio della Provincia di Monza e Brianza.

Il Consiglio di Amministrazione può integrare il Comitato di Nomina con personalità rilevanti del territorio, fino ad un massimo di tre.

La Fondazione Cariplo integrerà tale Comitato con un proprio rappresentante.

Il Comitato di Nomina opera sulla base di un regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

ART.9 DECADENZA ED ESCLUSIONE

I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica:

- dopo tre assenze consecutive non giustificate;
- per sopravvenute condizioni di incompatibilità;
- per trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

La decadenza dalla carica è dichiarata dall'Organo di appartenenza.

Sono cause di esclusione:

- il mancato rispetto di norme statutarie e/o regolamentari;
- il compimento di atti che arrechino danno al patrimonio od al buon nome della Fondazione

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, su iniziativa di chiunque.

Contro tale decisione è proponibile ricorso al Collegio dei Probiviri che delibererà in via definitiva.

ART.10 POTERI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- eleggere fra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente e i membri del Comitato Esecutivo;
- deliberare sulla costituzione e sulla composizione di Comitati o Commissioni di esperti composti anche da membri estranei al Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sugli argomenti e atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo;
- deliberare, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le modifiche statutarie e a maggioranza dei tre quarti lo scioglimento della Fondazione e la evoluzione del patrimonio
- redigere ed approvare, entro il mese di novembre, il bilancio preventivo dell'anno successivo, ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- stabilire direttive e collaborare alla raccolta dei fondi necessari per incrementare il patrimonio della Fondazione;
- deliberare sulle erogazioni della Fondazione, sugli investimenti del patrimonio e sulla copertura delle spese operative della Fondazione;
- deliberare per gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione;
- approvare eventuali regolamenti interni.

Le modifiche statutarie saranno preventivamente comunicate a Fondazione Cariplo la quale avrà facoltà di formulare osservazioni al riguardo.

ART.11 ADUNANZE

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante avviso recapitato a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno otto giorni prima di quello dell'adunanza, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno.

Il Consiglio si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed in via straordinaria quando il Presidente, od almeno tre consiglieri, lo ritengano opportuno.

In caso d'urgenza può essere convocato almeno due giorni prima, mediante avviso recapitato a mezzo raccomandata, telefax o posta elettronica; la riunione può svolgersi per audiovideoconferenza a condizione che Presidente e Segretario si trovino nel medesimo luogo e che ogni consigliere possa conoscere i partecipanti e gli atti e documenti utilizzati.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, escludendo dal compito gli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

ART.12 COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri ed è formato dal Presidente, dal VicePresidente, dal Consigliere nominato da Fondazione Cariplo e da due membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo si occupa della ordinaria amministrazione su delega del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno direttamente alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone anche mediante l'esercizio delle corrispondenti attività economiche nell'ambito delle direttive e delle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente almeno ogni due mesi ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario ovvero su richiesta di almeno due suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno cinque giorni prima dell'adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e, nei casi di urgenza almeno due giorni prima.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza di almeno tre membri.

ART.13 SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Egli collabora:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione.

Partecipa alle sedute degli organi della Fondazione con voto consultivo e redige i verbali delle sedute.

ART.14 COLLEGIO DEI REVISORI (REVISORI LEGALI)

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo nominato da Fondazione Cariplo e gli altri componenti nominati dal Comitato di Nomina di cui all'art. 8 tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

Il Collegio elegge fra i suoi membri il proprio Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre esercizi e scade con l'approvazione del bilancio del terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.

I componenti del Collegio dei Revisori decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.

La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio dei Revisori stesso.

Il Collegio dei Revisori controlla l'amministrazione della Fondazione, vigila sull'osservanza delle norme di legge, di Statuto e di regolamenti ed, in particolar modo, sulla regolare tenuta della contabilità.

I membri effettivi del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e possono assistere alle riunioni del Comitato Esecutivo.

ART.15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dal Comitato di Nomina di cui all'art.8.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre esercizi. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.

Alla prima riunione i componenti nominano al proprio interno il Presidente.

Il collegio dirime ogni controversia che dovesse insorgere tra Organi della Fondazione, tra Fondazione e donatori e tra Fondazione e beneficiari delle erogazioni e decide, quale organo d'appello, sulla decadenza od esclusione dei Consiglieri di Amministrazione.

Il Collegio delibera pro bono ed aequo, senza formalità di procedura, salvo sempre il principio del contraddittorio.

ART.16 LIBRI VERBALI

Sono tenuti libri verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo del Collegio dei Revisori, ove dovranno essere riportate, in ordine cronologico, le relative deliberazioni. I verbali dovranno essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario di ogni riunione ed approvati dall'organo cui si riferiscono nella riunione successiva.

ART.17 BILANCIO

Gli esercizi decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio dovrà rispondere ai requisiti della chiarezza e della completezza e dovrà essere accompagnato da relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

ART.18 UTILI

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione, nonché di quelle ad esse direttamente connesse.

Durante la vita della Fondazione è fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o per regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART.19 ESTINZIONE

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale, preferibilmente nel territorio della Brianza, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART.20 GRATUITÀ

Tutte le cariche statutarie di cui all'art. 5 sono gratuite.

Sono altresì gratuiti gli incarichi dei componenti dei Comitati e delle Commissioni nominate dal Consiglio.

Le spese potranno essere rimborsate solo nella misura preventivamente deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

ART.21 NORME RESIDUALI

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente statuto, s'intendono richiamate le norme del Codice Civile in tema di fondazioni private legalmente riconosciute, nonché le disposizioni dettate dal D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e successive emanate in materia ONLUS.

ART. 22 NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di modifica degli articoli 8, 9, 12 e 14 si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte della Autorità di vigilanza.